



Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva

**IL VETERINARIO DI SANITÀ PUBBLICA COME OPERATORE DELLA LEGALITÀ,
DAL CONTROLLO UFFICIALE ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA**

**Il veterinario pubblico e gli scenari lavorativi e professionali, in
vista delle nuove sfide in ambito nazionale ed europeo**

Lido di Camaiore - 10 giugno 2022

dott. Mauro Gnaccarini - Resp. Uff. legale SIVeMP

UN "NUOVO" CONTESTO OPERATIVO

- Il processo di privatizzazione della PA lungo tre lustri
- Il processo di neo pubblicizzazione "completato" in un solo lustro
- La tumultuosa evoluzione normativa
- Crisi economica, spending review e revisione del SSN universalistico
- La ribalta del difensivismo, clinico, dirigenziale, economico
- Normativa sulla prevenzione della corruzione
- Norme e codici sul comportamento
- Amministrazione "trasparente" e "valutazione" del risultato
- Provvedimenti "organizzativi" generali e "personali....stici"
- Modificazioni strutturali e funzionali, rotazione, mobilità
- Responsabilità amministrativa, dirigenziale, disciplinare

DAL SAPER ESSERE ALL'INEFFICIENZA

tenere il passo o fare retromarcia ...

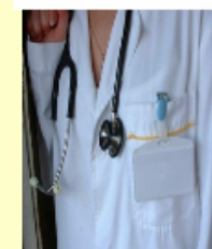
- Disorganizzazione vs Burocratizzazione
- Sprechi vs Carenza di Strumenti e Strutture
- Complicazione vs Disinteresse
- Complessità vs Deresponsabilizzazione
- Responsabilità > delega, conflitti, prevenzione corruzione, trasparenza ...
- Condizioni contrattuali e del rapporto di lavoro

- "625" e "429" > il benessere animale > l'innovazione > SQNBA...
- L' "ESEMPIO" delle "CHECK-LIST"



IL VETERINARIO PUBBLICO, IL TECNICO DELLA PREVENZIONE E LA QUALIFICA DI UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

- Attribuzioni, funzioni, azioni e rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- Riflessi sul rapporto privatizzato / gerarchico con l'Amministrazione di appartenenza.



La vigente normativa in materia di dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti amministrativi (CAD) impone, anche ai fini della registrazione informatizzata di protocollo:

- A. il progressivo incremento della gestione documentale informatizzata a partire dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 82/2005.
- B. la registrazione informatizzata di protocollo di tutte le comunicazioni e i documenti ricevuti e spediti dall'Amministrazione a mezzo PEC ovvero anche a mezzo e-mail semplice, esclusi i documenti già soggetti a particolari sistemi di registrazione.
- C. l'estensione alla P.A. della generale tendenza all'uso degli strumenti ICT per il trattamento automatizzato dell'informazione.
- D. tutto quanto alle precedenti risposte.

Possono essere sostituiti da altro documento, quali dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà:

- A. i certificati medici.
- B. i certificati catastali.
- C. i certificati veterinari.
- D. i certificati sanitari.

Relativamente al regime delle responsabilità incombenti sul dirigente medico e veterinario, può essere causa di:

- A. Responsabilità civile, il compimento di atti, in violazione di diritti giuridicamente tutelati, che abbiano cagionato ad altri un danno ingiusto per fatto doloso o colposo, esclusa la lesione di interessi legittimi derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
- B. Responsabilità penale, l'eventualità in cui il pubblico funzionario, nell'esercizio delle sue funzioni, commetta atti o fatti previsti come illeciti penalmente perseguibili secondo le disposizioni di legge e/o del C.P.
- C. Responsabilità dirigenziale, esclusivamente il mancato o insufficiente raggiungimento degli obiettivi “di mandato” indicati nel contratto individuale quale oggetto dell'incarico.
- D. Responsabilità disciplinare, la violazione degli obblighi di cui al vigente "Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici" così come esattamente descritto nello specifico Capo II del vigente CCNL 17/10/2008 – sequenza del 6/5/2010.

Il nuovo Capo IV bis L. 241/1990 (ex art. 14 co. 1 L. 15/2005), circa la nullità e l'annullabilità del provvedimento amministrativo dispone che:

- A. E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
- B. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
- C. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
- D. Sono valide tutte le precedenti.

Un certificato ufficiale attestante la conformità alla normativa, in materia di benessere e salute animale ovvero di alimenti e sicurezza alimentare, può essere rilasciato:

- A. da un veterinario aziendale ai sensi dell'art. 4.1.b D.M. 7/12/2017.
- B. da un veterinario ufficiale specialista ambulatoriale.
- C. da un assistente specializzato ufficiale autorizzato.
- D. da un veterinario libero professionista.

Il procedimento amministrativo:

- A. È finalizzato all'adozione di un provvedimento concessorio o restrittivo con il quale la PA esprime il proprio potere autoritativo.
- B. È un insieme di azioni ed operazioni attraverso le quali un atto amministrativo, da compiersi d'ufficio ovvero su istanza di parte, viene perfezionato ed acquisisce efficacia.
- C. Si conclude con un'attestazione di conoscenza o di giudizio non vincolante come nel caso delle certificazioni e dei pareri non vincolanti.
- D. È un insieme di azioni ed operazioni attraverso le quali la PA, mediante un atto amministrativo, esprime "ufficiale conoscenza" o il proprio potere autoritativo.

Sono coperte dal segreto professionale e non devono essere divulgate a terzi le informazioni inerenti attività di controllo ufficiale:

- A. sempre, quando si tratti di informazioni la cui divulgazione arrecherebbe pregiudizio agli obiettivi delle attività ispettive, di indagine o audit.
- B. ogni volta che siano da tutelare le procedure giurisdizionali, salvo che esista un interesse pubblico prevalente secondo la normativa nazionale.
- C. in ogni caso quando si tratti di informazioni riguardanti il rating degli OSA, in quanto attinenti la valutazione del rischio e la programmazione dei controlli.
- D. sempre, qualora riguardino il tipo dei controlli ufficiali e il numero dei casi in cui le autorità competenti hanno svolto le azioni previste per e nei casi di accertata non conformità.

Articolo 8 - Obblighi di riservatezza delle autorità competenti

1. Le autorità competenti provvedono affinché, fatto salvo il paragrafo 3, le informazioni ottenute nell'adempimento dei loro doveri in occasione di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali non siano divulgate a parti terze qualora, conformemente alla legislazione nazionale o dell'Unione, tali informazioni siano coperte per la loro natura dal segreto professionale.

A tal fine gli Stati membri provvedono affinché siano stabiliti opportuni obblighi di riservatezza per il personale e altre persone impiegate durante controlli ufficiali e le altre attività ufficiali.

2. Il paragrafo 1 si applica anche alle autorità di controllo competenti per il settore biologico, agli organismi delegati e alle persone fisiche cui sono stati delegati compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali e ai laboratori ufficiali.

3. Salvo che esista un interesse pubblico prevalente alla divulgazione delle informazioni coperte dal segreto professionale di cui al paragrafo 1, e fatte salve le situazioni in cui la divulgazione è prescritta dalla legislazione dell'Unione o nazionale, tali informazioni comprendono le informazioni la cui divulgazione arrecherebbe pregiudizio: a) agli obiettivi delle attività ispettive, di indagine o audit; b) alla tutela degli interessi commerciali di un operatore o qualsiasi altra persona fisica o giuridica; o c) alla tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza giuridica.

4. Le autorità competenti, nel determinare se vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione delle informazioni coperte da segreto professionale di cui al paragrafo 1, tengono conto tra l'altro dei possibili rischi sanitari per l'uomo, per gli animali o per le piante o per l'ambiente, e la natura, la gravità e la portata di tali rischi.

5. Gli obblighi di riservatezza stabiliti nel presente articolo non impediscono alle autorità competenti di pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni in merito ai risultati dei controlli ufficiali su singoli operatori, fatte salve le situazioni in cui la divulgazione è prescritta dalla legislazione dell'Unione o nazionale, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) all'operatore interessato è data la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni che l'autorità competente intende pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico prima della loro divulgazione, tenendo conto dell'urgenza della situazione; e b) le informazioni pubblicate o altrimenti rese disponibili al pubblico tengono conto delle osservazioni espresse dall'operatore interessato o sono pubblicate unitamente a tali osservazioni.

Ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2016/2018 - del 19/12/2019 - deve essere valorizzata l'implementazione, in sede di locale CCIA, di disposizioni atte a:

- A. garantire la prevenzione e la riduzione del rischio clinico, la salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alle aggressioni subite in servizio dal personale, mediante la completa tutela assicurativa di ogni evento occorso in e per ragioni di servizio.
- B. evitare penalizzazioni discriminatorie nell'assegnazione degli incarichi dirigenziali e nella correlata retribuzione, tenuto conto dell'obbligo di esonero dai servizi di emergenza del personale che abbia oltre 62 anni di età anagrafica.
- C. garantire il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché l'istituzione e l'organizzazione di servizi di supporto alla genitorialità aperti durante i periodi di chiusura scolastica.
- D. garantire la netta distinzione della responsabilità disciplinare da quella dirigenziale, e quest'ultima dalla responsabilità erariale.

RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE

La responsabilità dirigenziale è imputabile al pubblico dirigente quale conseguenza sia del mancato o insufficiente raggiungimento degli obiettivi annuali (legati alla retribuzione di risultato che, nel caso, può essere decurtata), sia del mancato o insufficiente raggiungimento degli obiettivi “di mandato” (indicati nel contratto individuale quale oggetto dell’incarico affidato, cui può pertanto conseguire l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale), sia di accertate “incapacità” professionali e/o organizzative, sia della colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall’amministrazione. La responsabilità dirigenziale può anche comportare, nei casi più gravi, il recesso dal rapporto di lavoro, ma non deve in alcun modo essere confusa né può esservi alcuna arbitraria sovrapposizione con la responsabilità disciplinare.



Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva

**IL VETERINARIO DI SANITÀ PUBBLICA COME OPERATORE DELLA LEGALITÀ,
DAL CONTROLLO UFFICIALE ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA**

**Il veterinario pubblico e gli scenari lavorativi e professionali, in
vista delle nuove sfide in ambito nazionale ed europeo**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

dott. Mauro Gnaccarini - Resp. Uff. legale SIVeMP